

Oggetto: Aeroporto di Olbia – conferma della limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra disposta con provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 103944 del 24 settembre 2018.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione e in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell’ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell’ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall’ENAC recante “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” (di seguito Regolamento), edizione 8<sup>a</sup>, approvata in data 5 maggio 2023, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell’aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l’attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall’aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 103944 del 24 settembre 2018 che, in accoglimento della domanda di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra sull’aeroporto di Olbia presentata dalla società di gestione aeroportuale GEASAR S.p.A. (di seguito GEASAR) e all’esito dell’attività istruttoria svolta dalle competenti strutture dell’Ente, ha disposto, per la durata di sette anni, la limitazione dell’accesso ai servizi di assistenza a terra sul citato aeroporto a due operatori e a due utenti in autoproduzione, per l’aviazione commerciale, e a due operatori, per l’aviazione generale, per le categorie dei servizi assistenza bagagli, assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l’aerostazione e l’aeromobile, nonché assistenza operazioni in pista;
- Vista la nota n. 137191 del 4 novembre 2022, con la quale l’ENAC ha chiesto alla società GEASAR di produrre un documento recante le proprie valutazioni aggiornate in ordine al permanere delle esigenze di limitazione sull’aeroporto di Olbia, in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 72 del 16 agosto 2021, circa la necessità di rivalutare, a carattere generale, le istruttorie relative ai provvedimenti di limitazione già adottati o in corso

di definizione allo scadere dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid -19;

Vista la nota n. 289 del 2 dicembre 2022, con la quale GEASAR, nell'inviare l'aggiornamento dell'analisi funzionale operativa (AFO), ha confermato la necessità del mantenimento sull'aeroporto di Olbia di limitazioni all'accesso ai servizi di assistenza a terra, sia degli aeromobili di aviazione commerciale sia degli aeromobili di aviazione generale, richiedendo:

1) con riferimento all'aviazione commerciale (ora certificazione classe 1), la limitazione dei servizi di assistenza a terra a due prestatori operanti sullo scalo per le categorie 3 (assistenza bagagli) e 5 (assistenza operazioni in pista), inclusa l'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile (sottocategoria 5.4) ed escluso il trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande (sottocategoria 5.7);

2) con riferimento all'aviazione generale (ora certificazione classe 2), la limitazione a due prestatori operanti sullo scalo per le categorie 3 (assistenza bagagli) e 5 (assistenza operazioni in pista), inclusa l'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile (sottocategoria 5.4) ed escluso il trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande (sottocategoria 5.7);

3) con riferimento all'effettuazione dell'autoassistenza, la limitazione a due vettori operanti sullo scalo per le categorie 3 e 5;

Vista la nota n. 195 del 14 luglio 2023, con la quale GEASAR ha trasmesso il verbale del Comitato utenti dell'Aeroporto di Olbia riunitosi in data 11 luglio 2023 che ha reso i propri commenti sulla citata AFO;

Vista la nota n. 155890 del 15 dicembre 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti dell'ENAC, nel trasmettere la citata AFO, ha chiesto alle Direzioni e articolazioni tecniche dell'Ente, di voler esprimere, ciascuna per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di conferma della limitazione richiesto dalla società GEASAR;

Viste la nota n. 106233 dell' 11 agosto 2023, corredata di relazione istruttoria, e la nota n. 134099 del 13 ottobre 2023, con le quali, rispettivamente, la Direzione Aeroportuale Sardegna e la Direzione Pianificazione Infrastrutture, strutture tecniche dell'ENAC, hanno espresso le proprie valutazioni in ordine alla citata AFO;

Visto il documento recante la nuova struttura organizzativa dell'Ente, in vigore dal 10 ottobre 2023, che riconduce tutte le competenze tecniche, legate alla valutazione delle analisi funzionali operative di cui sono corredate le istanze delle società di gestione aeroportuale rivolte all'adozione dei provvedimenti di limitazione di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 18/99, precedentemente ripartite tra più articolazioni, nell'ambito delle sole direzioni territoriali;

Vista la nota n. 159096 del 6 dicembre 2023, con la quale la Direzione territoriale Sardegna, nel trasmettere la relazione predisposta dalla Direzione Operazioni Centro le cui competenze sono state da essa assorbite, conferma le valutazioni espresse nella citata relazione tecnica n. 106233 dell' 11 agosto 2023 trasmessa

dalla Direzione Aeroportuale Sardegna, evidenziando come le due relazioni pervengano alle medesime conclusioni;

Considerato che le citate relazioni istruttorie evidenziano la sussistenza di criticità, sotto il profilo infrastrutturale e della limitatezza degli spazi disponibili, nonché della sicurezza, in base al safety assessment prodotto da GEASAR, esprimendo parere favorevole in ordine all'accogliibilità dell'istanza della citata società di gestione aeroportuale diretta ad ottenere la conferma della limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Olbia:

1) a due operatori, in possesso della certificazione di classe 1 (ex aviazione commerciale) e a due operatori in possesso della certificazione di classe 2 (ex aviazione generale), per le categorie di servizi 3 e 5, esclusa la sottocategoria 5.7;

2) a due vettori in autoproduzione, per le categorie di servizi 3 e 5, esclusa la sottocategoria 5.7 dell'allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999;

Considerato che nella fase di prima applicazione del citato Regolamento in materia di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, gli operatori continueranno ad essere titolari delle attuali certificazioni legate alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale e di aviazione generale, nelle more della conversione di tali certificazioni;

Considerato che l'assistenza merci e posta, limitatamente all'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, è ora ricompresa nella categoria di servizi di assistenza a terra 5 (assistenza operazioni in pista) e non più 4 (assistenza merci e posta);

Considerato che ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato Regolamento ricorrono le condizioni perché i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, in possesso di certificazione di classe 1 e 2, autorizzati ad operare sull'Aeroporto di Olbia, debbano essere individuati con procedura di gara, da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999;

Considerato che la società GEASAR e la società Eccelsa s.r.l., il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla stessa società GEASAR, sono in possesso, rispettivamente, della certificazione per svolgere le attività aeroportuali di assistenza a terra in favore dell'aviazione commerciale (ora certificazione classe 1) e dell'aviazione generale (ora certificazione classe 2), per le categorie di servizi oggetto del presente provvedimento di limitazione, e che tale circostanza determina, per ragioni di trasparenza e imparzialità, l'esigenza che le procedure di selezione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999, siano svolte dall'ENAC e non dalla società di gestione aeroportuale;

## DISPONE

### Art. 1

1. In accoglimento di quanto richiesto dalla società GEASAR, si conferma la limitazione sull'Aeroporto di Olbia del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, disposta dal provvedimento del Direttore generale dell'ENAC n. 103944 del 24 settembre 2018.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, l'accesso all'aeroporto di Olbia è limitato, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, a due prestatori di servizi, in possesso di certificazione di classe 1, a due prestatori di servizi, in

possesso di certificazione di classe 2, e a due vettori in autoproduzione, per le seguenti categorie di servizi aeroportuali di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del citato decreto legislativo:

- a) categoria 3 (assistenza bagagli);
- b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7 (carico/scarico cibi e bevande).

## Art. 2

1. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua adozione e sostituisce il provvedimento di limitazione del Direttore generale dell'ENAC n. 103944 del 24 settembre 2018 di cui in premessa.

2. Per l'individuazione dei prestatori e degli operatori in autoproduzione che svolgeranno per la durata di sette anni le attività di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, l'ENAC espleta le previste procedure di gara, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999.

3. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di affidamento dei servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione, a seguito delle procedure di gara di cui al comma 2, la società GEASAR presenta all'ENAC una nuova analisi funzionale operativa volta a fornire una valutazione aggiornata, avuto riguardo in particolare allo stato dello sviluppo infrastrutturale, sulla permanenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento. nei medesimi termini, delle limitazioni disposte con il presente provvedimento.

**Alessio Quaranta**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)